

Gentile Cliente,

in base a quanto previsto dalla normativa vigente, tramite il “Documento Informativo Precontrattuale” allegato alla presente, la Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e di conseguenza, i Clienti o potenziali Clienti possano assumere le proprie decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Il Documento contiene inoltre le informazioni sui principali termini del “**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONCERNENTI STRUMENTI FINANZIARI, CONSULENZA E CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI**” che la Banca consiglia di leggere attentamente prima di procedere alla sottoscrizione dello stesso. Ricordiamo che la sottoscrizione di tale contratto, ai sensi della normativa vigente, è indispensabile affinché la Banca possa fornire i servizi richiesti.

Si comunica inoltre che, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, la Banca sottoporrà al Cliente o potenziale Cliente un questionario per acquisire **INFORMAZIONI SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEI SETTORI DI INVESTIMENTO RILEVANTI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO.**

La Banca invita i Clienti o potenziali Clienti a fornire agli operatori le suddette informazioni, per consentire di prestare i servizi richiesti operando pienamente nel loro interesse.

Copia dei documenti allegati, costantemente aggiornati nel tempo, è disponibile per la consultazione sul sito internet [www.bancaforli.it](http://www.bancaforli.it) nonché presso le Filiali della Banca.

Distinti saluti.

Forlì, 10 maggio 2010

Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C.



## DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

Il presente documento è redatto in conformità al *Regolamento Intermediari* adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007

### Indice

1	Informazioni sulla Banca e i suoi servizi .....	2
2	Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dagli investitori .....	3
3	Informazioni riguardanti la classificazione della clientela.....	4
4	Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi e sugli incentivi percepiti dalla Banca .....	5
5	Sintesi della politica della Banca in materia di conflitti di interesse.....	7
6	Sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini .....	8
7	Informazioni sugli strumenti finanziari .....	9
8	Informazioni sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari.....	12
9	Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie .....	15
10	Informazioni sulle principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente .....	16

## 1 Informazioni sulla Banca e i suoi servizi

### 1.1 Denominazione e indirizzo

BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO S.C.  
Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 – 47100 Forlì  
Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al n. 132929  
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4716 – Codice ABI 8556  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

### 1.2 Comunicazioni fra Banca e Cliente

**Recapiti della Banca**  
BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO S.C.  
Corso della Repubblica, 2/4  
47121 FORLÌ - FC  
Telefono: 0543/450811 - Fax: 0543/27808  
E-mail: [posta@bancaforli.it](mailto:posta@bancaforli.it)  
Sito Internet: [www.bancaforli.it](http://www.bancaforli.it)  
Su tale sito sono disponibili l'indirizzo e il recapito telefonico delle Filiali della Banca.

#### Lingue di comunicazione fra Banca e Cliente

Le comunicazioni, i documenti e le informazioni scambiate fra la Banca e il Cliente saranno in lingua italiana. Nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il Cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al Cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

#### Modalità di comunicazione tra Banca e Cliente

I metodi di comunicazione tra Banca e Cliente possono essere di tipo tradizionale (a mezzo supporto cartaceo) oppure di tipo elettronico (e-mail, sito internet). Gli ordini (e le revocche) sono conferiti dal Cliente alla Banca per iscritto o telefonicamente, previo accordo con la Banca, a mezzo comunicazione elettronica. Le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nel contratto le cui clausole principali sono riportate nel capitolo 10 del presente Documento. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica [posta@bancaforli.it](mailto:posta@bancaforli.it).

### 1.3 Autorizzazioni all'esercizio dei servizi prestati

La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C. è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al numero 4716. Tale albo viene tenuto presso la **BANCA D'ITALIA** ed è consultabile tramite il sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

#### Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento

La Banca è intermediario autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio nei confronti del pubblico dei seguenti servizi di investimento ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 aggiornato dal D.Lgs 17/9/2007, n. 164 ( di seguito anche "TUF") e ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52:

- negoiazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione allo svolgimento dei predetti servizi è stata conferita da BANCA D'ITALIA, Via Nazionale, 91 – 00187 Roma.

#### Autorizzazione alla intermediazione assicurativa

L'intermediario è iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sez. D. L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è:

**ISVAP** - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma  
Tel. 06/421331 e-mail: [scrivi@isvap.it](mailto:scrivi@isvap.it)

La CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, è l'autorità preposta alla vigilanza sull'attività svolta in merito alle assicurazioni sulla vita, limitatamente ai rami III e V di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

### 1.4 Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

#### a) Negoiazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca attraverso la quale essa negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti in contropartita diretta con gli stessi. La remunerazione della Banca è rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di acquisto del titolo ed il prezzo praticato al Cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al Cliente. In particolare la Banca negozia per conto proprio i seguenti strumenti finanziari:

- Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Forlì;
- Pronti Contro termine.

#### b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal Cliente, lo esegue per mezzo di una controparte sulle diverse sedi di esecuzione, facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al Cliente.

#### c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF)

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti terzi, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'attività della Banca, nel caso di prodotti di terzi, si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti. Il servizio in oggetto comprende anche l'attività distributiva della Banca di prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento di terzi. Il presente servizio prevede anche un'attività di assistenza al Cliente (c.d. post vendita) successiva al collocamento iniziale, (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch).

#### d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF)

Consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata, nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. L'attività di gestione comprende sia l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento che l'obbligo di predisporre affinché tali valutazioni si traducano in operazioni.

#### e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal Cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi.

#### f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f) del TUF)

Consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario; può anche consistere in servizi consulenziali relativi a prodotti finanziari assicurativi.

#### Indicazione sull'utilizzo di promotori finanziari da parte della Banca

La Banca può operare anche a mezzo di promotori finanziari regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza).

### 1.5 Servizi accessori prestati dalla Banca

#### a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi (art. 1, comma 6, lett. a) del TUF)

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, ne cura il rinnovo e provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

#### b) Concessione di finanziamenti (art. 1, comma 6, lett. c) del TUF)

Consiste nella concessione di finanziamenti al Cliente per consentirgli di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento.

#### c) Ricerca in materia di investimenti (art. 1, comma 6, lett. f) del TUF)

Consiste nella diffusione di ricerche o altre informazioni, predisposte da terzi, che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.

#### d) Intermediazione in cambi (art. 1, comma 6, lett. g) del TUF)

Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, finalizzata all'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

#### e) Cassette di sicurezza (art. 1, comma 6, lett. b) del TUF)

Consiste in un contratto di locazione mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca stessa garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite.

### 1.6 Modalità di rendicontazione dell'attività svolta

La Banca fornisce ai clienti una rendicontazione periodica in relazione ai servizi prestati. La rendicontazione comprende, ove pertinenti, i costi delle operazioni e dei servizi prestati. Si rappresentano di seguito le specifiche modalità di rendicontazione relative ai diversi servizi. L'invio viene effettuato al domicilio del Cliente (come risultante dal contratto) o ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Cliente alla Banca secondo le modalità stabilite nel contratto.

Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari

La Banca invia almeno una volta l'anno al Cliente una rendicontazione relativa ai titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documento, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, lo stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato.

**Servizi di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**  
La rendicontazione dei servizi prestati è effettuata dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su sua richiesta, le informazioni circa lo stato del suo ordine. In relazione a ciascuna operazione eseguita, la Banca invia al Cliente un *avviso di conferma* dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente entro il 1° *giorno lavorativo* successivo a quello di esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo. La Banca può prescindere dall'invio di tale avviso, quando la conferma dell'esecuzione dell'ordine con le medesime informazioni deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (es: società di gestione, impresa di assicurazione, etc.).

**Servizio di consulenza in materia di investimenti svolto in connessione con i servizi di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**

Nel caso in cui al Cliente sia prestato il servizio di consulenza, al termine di ogni incontro la Banca gli consegnerà apposito documento nel quale verranno rendicontate le proposte di investimento e i relativi termini di validità.

**Servizio di gestione di portafogli.**

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla fine di ogni semestre solare, la Banca invierà al Cliente il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i

contenuti previsti dall'articolo 54 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Consob n. 16190/2007, riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo

Nel caso in cui il Cliente scelga, all'atto della sottoscrizione del contratto di gestione, di ricevere la rendicontazione con periodicità trimestrale, con addebito dei relativi costi aggiuntivi, la Banca invierà al Cliente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre il rendiconto relativo al periodo di riferimento con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui il Cliente scelga, all'atto della sottoscrizione del Contratto, di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con addebito dei relativi costi aggiuntivi, la Banca fornirà prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di ogni operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo. In tal caso, qualora il Cliente interessato sia un Cliente al dettaglio, la Banca gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni previste, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. In queste ipotesi la Banca fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni anno solare.

Nell'ipotesi in cui il contratto tra la Banca ed il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato dall'effetto leva, la Banca fornirà il rendiconto periodico con cadenza mensile.

Le informazioni relative agli strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente sono incluse nel rendiconto periodico.

**Obblighi di rendicontazione aggiuntivi per operazioni con passività potenziali (di gestione di portafogli e altre)**

La Banca informa il Cliente, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, qualora le perdite subite dal Cliente dovessero superare l'importo concordato in sede contrattuale. Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

## 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dagli investitori

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 Cod.Civ., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione. I premi eventualmente pagati dal contraente alla Banca, con riferimento ai prodotti assicurativi finanziari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione eventualmente regolate per il tramite della Banca costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili, suddivise per ciascun Cliente, degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

### Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela

La Banca è autorizzata, previo consenso del Cliente e ferma restando la responsabilità della stessa nei confronti del Cliente anche in caso di insolvenza del subdepositario, a subdepositare gli strumenti finanziari presso:

- una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art 80 e ss. del TUF;
- organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata, nonché ad altri depositari abilitati, così come definiti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998: detti soggetti, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accessi della Banca per i propri titoli presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario. Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il Cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati. La Banca rende nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

### Diritti di garanzia o privilegi

a) **Diritto di garanzia** - La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitabili sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

b) **Privilegio** - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo telegramma a pagare entro il termine di 1 giorno decorrente dalla ricezione del telegramma. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3 Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente a mezzo telegramma del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 1 giorno. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

c) **Diritto di compensazione** - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

### Utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, salvo consenso scritto di quest'ultimo, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

### 2.1 Informazioni sui sistemi di garanzia e di indennizzo

La Banca tutela gli interessi degli investitori attraverso l'adozione di specifici sistemi di garanzia dei depositi, in particolare il *Fondo Nazionale di Garanzia*, il *Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo* e il *Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo*.

#### Fondo Nazionale di Garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito internet del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it>) indennizza i

crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

#### **Fondo di Garanzia dei portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo**

I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca a far capo dal 1.1.2005 sono assistiti, previa approvazione del Fondo, dalle misure di garanzia del "Fondo di Garanzia dei portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo", avente sede in Roma, secondo le modalità e i limiti previsti nello Statuto e nel Regolamento del Fondo medesimo. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte della Banca, hanno diritto di cedere al Fondo le Obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default della Banca. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore ad Euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta Direzione della Banca. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso la Banca ovvero, se i titoli sono depositati presso altra Banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

### **3 Informazioni riguardanti la classificazione della clientela**

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

La Banca comunica al Cliente la categoria nella quale è stato classificato.

#### **3.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela**

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

La Banca comunica al Cliente la categoria nella quale è stato classificato.

#### **3.2 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela**

I **Clienti al dettaglio** sono tutti i Clienti che non sono classificati come Controparti qualificate e come Clienti professionali.

I Clienti al dettaglio godono del massimo livello di tutela, in particolare per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni precontrattuali che la Banca deve loro fornire (ad esempio informazioni sulla Banca e i suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dai Clienti, sulla classificazione della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi finanziari, sulla gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca, sulla strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini, sulle procedure di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie, sulle principali pattuizioni contrattuali tra Banca e Cliente), l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere ai Clienti al dettaglio specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il Cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce inoltre presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

I **Clienti professionali** sono soggetti che possiedono particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Conseguentemente, per tali Clienti la Banca prima della prestazione dei servizi deve fornire esclusivamente informazioni circa la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti, le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi depositati dai Clienti e le sedi di esecuzione. La Banca deve rispettare, inoltre, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution) e la politica sulla gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca mentre il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato e la valutazione di appropriatezza può essere omessa, in quanto si presume che i Clienti professionali dispongano della conoscenza e

La Banca comunica agli investitori prima della sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari di propria emissione la presenza o meno della garanzia del Fondo in oggetto, indicandola nelle "Condizioni Definitive" redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni nonché all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE.

Lo Statuto e il Regolamento del Fondo sono disponibili sul sito internet del "Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo" [www.fgo.bcc.it](http://www.fgo.bcc.it) oppure presso la sede sociale della Banca in Corso della Repubblica, 2/4 - 47100 Forlì.

#### **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**

Il Fondo è un consorzio con sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse).

Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso consorziate in osservanza alle previsioni del D.Lgs. 659/96 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito. Il Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

Lo Statuto e il Regolamento del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sono liberamente consultabili sul sito internet del Fondo stesso all'indirizzo [www.fgd.bcc.it](http://www.fgd.bcc.it) oppure presso la sede sociale della Banca in Corso della Repubblica, 2/4 - 47100 Forlì.

dell'esperienza, relativa a servizi di investimento e strumenti finanziari, necessarie per assumere consapevolmente le loro decisioni di investimento.

La normativa identifica le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali, i c.d. **Clienti professionali di diritto**:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali ad esempio banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) totale di bilancio 20.000.000 euro;
- b) fatturato netto 40.000.000 euro;
- c) fondi propri 2.000.000 euro;

- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o ad altre operazioni finanziarie;

- i Clienti professionali pubblici individuati dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Le **Controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali di diritto (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli Investitori ritenuti meno bisognosi di protezione in assoluto: ad essi si applica esclusivamente la politica sulla gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca mentre non si applicano le regole relative alle informazioni alla clientela, alla c.d. best execution, alla appropriatezza e alla gestione degli ordini in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi. Tale esenzione non riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli relativamente ai quali le controparti qualificate sono equiparate ai clienti professionali.

#### **3.3 Modifica della classificazione assegnata ai Clienti**

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai Clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che su richiesta del Cliente.

Il Cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato presso le Filiali della Banca, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta). Nel caso in cui un Cliente al dettaglio richieda di essere classificato come Cliente professionale su richiesta, la Banca procede in ogni caso ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente e, in particolare, verifica il soddisfacimento di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta presentata dal Cliente; la Banca dà comunicazione al Cliente dell'esito della propria valutazione. In ogni caso la Banca consente la modifica della classificazione attribuita al Cliente soltanto in via generale e non in relazione a singoli servizi di investimento, categorie di strumenti finanziari e/o singole operazioni.

I Clienti professionali e le controparti qualificate dovranno tempestivamente informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione

## 4 Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi e sugli incentivi percepiti dalla Banca

### 4.1 Condizioni economiche relative ai servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari, consulenza

I valori dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento (negoziare, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari) evidenziati nella Tabella seguente rappresentano i valori massimi praticati alla clientela.

Il Cliente e la Banca potranno concordare condizioni economiche più favorevoli per il Cliente, tali condizioni verranno riportate in dettaglio nel Documento di Sintesi che forma parte integrante e sostanziale del CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E/O PER IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE.

Nella citata Tabella non sono indicati i valori dei corrispettivi totali che i clienti devono

pagare in relazione a ogni strumento finanziario, in quanto la presenza di commissioni proporzionali ai volumi negoziati lo rende impossibile, tuttavia le voci di costo ivi descritte costituiscono una base di calcolo completa che consente una agevole verifica dei corrispettivi esatti.

Le commissioni, i costi e gli oneri accessori dovuti possono essere pagati dal Cliente mediante addebito su conto corrente bancario acceso presso la Banca di Forlì o mediante pagamento in contante effettuato presso gli sportelli della Banca. La modalità di regolamento prescelta dal Cliente verrà indicata nel contratto

Nella seguente tabella sono riepilogati i costi ed oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento forniti dalla Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C.

CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO	CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI								
	COMMISSIONI E SPESE APPLICATE DALLA BANCA			COMMISSIONI E SPESE APPLICATE DAI BROKER				SPESE APPLICATE DALLE BORSE	
	Commissioni percentuali	Minimi commissioni	Spese fisse	Commissioni percentuali	Minimi commissioni	Spese di regolamento	Spese ineseguito		
Azioni, Obbligazioni convertibili, Warrant, ETF e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati italiani	0,70%	12,00	7,50						
Covered warrant, Certificates, Diritti e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati italiani	0,70%	4,00	6,50						
Azioni, ETF, Covered warrant, Certificates e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati esteri	Austria	0,70%	12,00	9,00	0,35%	30,00		1,00	
	Belgio	0,70%	12,00	9,00	0,35%	40,00		1,00	
	Danimarca	0,70%	12,00	9,00	0,35%	25,00		1,00	
	Finlandia	0,70%	12,00	9,00	0,35%	35,00		1,00	
	Francia	0,70%	12,00	9,00	0,30%	35,00		1,00	
	Germania Xetra	0,70%	12,00	9,00	0,30%	15,00		1,00	
	Germania	0,70%	12,00	9,00	0,30%	15,00		1,00	
	Grecia	0,70%	12,00	9,00	0,45%	100,00		1,00	0,15% su vend. + 0,06% su acq.
	Inghilterra	0,70%	12,00	9,00	0,35%	20,00		1,00	0,50% su acq.+1 GBP su oper.>GBP 10.000
	Irlanda	0,70%	12,00	9,00	0,35%	30,00		1,00	1% su acq.
	Norvegia	0,70%	12,00	9,00	0,35%	70,00		1,00	
	Olanda	0,70%	12,00	9,00	0,30%	25,00		1,00	
	Portogallo	0,70%	12,00	9,00	0,35%	45,00		1,00	
	Spagna	0,70%	12,00	9,00	0,35%	45,00		1,00	13,00 euro
	Svezia	0,70%	12,00	9,00	0,35%	35,00		1,00	
	Svizzera	0,70%	12,00	9,00	0,35%	35,00		1,00	0,075% su acq.
	Australia	0,70%	12,00	9,00	0,50%	75,00		1,00	
Canada	0,70%	12,00	9,00	0,30%	30,00		1,00		
Giappone	0,70%	12,00	9,00	0,35%	30,00		1,00		
Hong Kong	0,70%	12,00	9,00	0,40%	100,00		1,00	0,112% su acq./vend.	
Singapore	0,70%	12,00	9,00	0,40%	100,00		1,00	0,05% su acq./vend.	
Stati Uniti	0,70%	12,00	9,00	0,35%	15,00		1,00	23 \$ per ogni mln \$ ctv su vend.	
Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani	BOT-CTZ	0,30%	9,00	7,50					
	Altri Titoli di Stato	0,50%	9,00	7,50					
Obbligazioni ed Euroobbligazioni quotate sui mercati regolamentati italiani	0,50%	9,00	7,50						
Obbligazioni ed Euroobbligazioni quotate sul mercato Hi-MTF	0,70%	9,00	9,00	0,015%	5,00				
Titoli di Stato, Obbligazioni ed Euroobbligazioni quotati sui mercati regolamentati esteri o non	0,70%	9,00	9,00						
Obbligazioni emesse dalla Banca di Forlì	0,10%	9,00	7,50						
Pronti contro Termine (per ciascuna delle due operazioni a pronti e a termine)			9,00						
Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani	Opzioni S&P MIB		27,00						
	Opzioni Isoalfa		27,00						
Derivati quotati sui mercati regolamentati esteri			27,00						
Abbandono a scadenza / Esercizio Covered Warrant						10,00			
Certificati di Deposito Banca di Forlì			Franco Spese						

#### Legenda:

Ove non diversamente specificati i valori sono indicati in EURO

➤ Nella colonna **Categoria strumento finanziario**, si evidenziano gli strumenti finanziari trattati dalla Banca di Forlì Credito Cooperativo, nell'ambito della prestazione di servizi

di investimento e/o accessori. Relativamente a ogni specifica categoria di strumento finanziario vengono indicati (fra parentesi e in forma di sigla) gli associati servizi di investimento o accessori prestati dalla Banca;

- Nella colonna **Commissioni e spese applicate dalla Banca** si evidenziano le componenti di costo applicate dalla Banca a remunerazione della sua attività, in particolare le *Commissioni percentuali* con i relativi *Minimi commissionali* e le *Spese Fisse*.
- Nella colonna **Commissioni e spese applicate dai broker** si evidenziano le componenti di costo attribuibili al Negoziatore di riferimento (Iccrea Banca Spa) cioè all'intermediario che, nell'ambito del servizio considerato, *"tratta"* lo strumento finanziario o presta per lo stesso un servizio accessorio, in particolare le *Commissioni percentuali* con i relativi *Minimi commissionali* e, e le spese fisse, articolate in *Spese di Regolamento* e *Spese per inassequito*. La lettura di tale colonna non può essere disgiunta dalla lettura della *"strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini"* documento consegnato al Cliente prima della fornitura dei servizi di investimento.

Nella colonna **Spese applicate dalle Borse**, si evidenziano le componenti di costo riferibili ad alcuni specifici mercati regolamentati esteri (esempio: Inghilterra, Stati Uniti). Le operazioni relative a strumenti finanziari quotati su tali mercati hanno costi che vengono applicati a tutti gli intermediari. La Banca si limita a recuperare dai clienti detti costi senza applicare maggiorazioni.

Qualora il **Corrispettivo Totale** dell'operazione di investimento comporti il regolamento in una **divisa estera**, il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell'operazione, quindi - di norma - il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.

Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolate in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

**4.2 Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi.**

In relazione ai servizi di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi le società emittenti possono richiedere le seguenti commissioni o recuperi di spese:

- Commissioni di ingresso e/o commissioni di uscita in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento;
- Diritti fissi e spese amministrative in relazione alle operazioni disposte (switch, disinvestimenti totali o parziali, trasferimenti, ecc...);
- Commissioni di gestione;
- Commissioni di performance in relazione ai rendimenti ottenuti dagli OICR.

Si precisa che gli importi di tali commissioni o spese saranno indicati dalla Banca volta per volta prima della prestazione del servizio al Cliente.

Relativamente a tali strumenti la Banca può ricevere dalle società emittenti o offerenti **incentivi economici e di altra natura**, come di seguito specificati.

**Incentivi connessi al collocamento di quote/azioni di OICR**

La Banca, per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società emittenti (SGR o SICAV) una retribuzione che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni corrisposte dal Cliente. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l'adempimento dell'obbligo da parte della Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l'accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l'attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo ed il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite dalla Banca; precisando che la natura e l'importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione (investimento, disinvestimento, switch, ecc...).

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione da parte dell'Emittente alla Banca di commissioni per l'attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte	Percentuale della <i>commissione di ingresso</i> (max. 100%) oppure percentuale della <i>commissione di uscita</i> (max. 50%) eventualmente percepita dall'Emittente in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal Cliente.  Massimo 70% della <i>commissione di gestione</i> corrisposta periodicamente all'Emittente dal Cliente in ragione del valore complessivo delle quote detenute.
Prestazioni non monetarie da SGR/SICAV alla Banca	Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente.

**Incentivi connessi ad operazioni sul capitale (Offerte Pubbliche di Acquisto/Vendita/Sottoscrizione) nelle quali la Banca raccoglie le richieste per conto della propria clientela.**

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite; precisando che la natura e l'importo o qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione di investimento.

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione di somme di denaro da parte dell'Offerente al soggetto che raccoglie le richieste della clientela	Percentuale sugli importi delle somme relative agli aderenti all'offerta o somme una-tantum per aderente.

**Incentivi connessi alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi**

La Banca, per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle Società di assicurazione, le cui polizze sono distribuite, una retribuzione per il servizio prestato che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni pagate dal Cliente alla Compagnia assicurativa. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l'adempimento dell'obbligo da parte della Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l'accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l'attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo ed il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite, precisando che la natura e l'importo o qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni acquisto/sottoscrizione del Cliente.

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione da parte della Compagnia di assicurazioni alla Banca di commissioni per l'attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte	Percentuale della <i>commissione di ingresso</i> (max. 50%) e della <i>commissione di gestione</i> (max. 50%) percepita dalla Compagnia assicurativa in relazione alle operazioni di investimento disposte dal Cliente.
Prestazioni non monetarie dalla Compagnia di assicurazioni alla Banca	Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente.

**4.3 Servizio di consulenza in materia di investimenti**

La prestazione del servizio di consulenza è svolta dalla Banca a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi.

**4.4 Servizi accessori**

**Custodia ed amministrazione**

Nell'ambito dei servizi **accessori** a quelli d'investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca di Credito Cooperativo, per il servizio di **custodia ed amministrazione**, sono riepilogate nel prospetto seguente: Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità semestrale.

DIRITTI di CUSTODIA	Giacenza media Valore (€)	Commissione Semestrale (€)	In presenza di titoli emessi da residenti USA
Obbligazione e azioni Banca di Forlì		0,00	
Titoli di Stato italiani e PCT fino a	2.500	0,00	
Titoli di Stato italiani e PCT fino a	10.300	8,50	
Titoli di Stato italiani e PCT fino a	20.600	10,00	
Titoli di Stato italiani e PCT fino a	oltre	10,00	
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	2.500	0,00	15,00
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	10.300	10,00	24,00
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	20.600	12,50	26,00
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	41.300	15,00	29,00
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	77.400	20,00	34,00
Titoli di Stato esteri e Obbligazioni fino a	oltre	25,00	40,00
Azionario e altri titoli fino a	2.500	0,00	15,00
Azionario e altri titoli fino a	10.300	15,00	29,00
Azionario e altri titoli fino a	20.600	18,00	31,00
Azionario e altri titoli fino a	25.800	23,00	37,00
Azionario e altri titoli fino a	oltre	30,00	42,00
<b>ALTRE COMMISSIONI</b>			
Trasferimento ad altro Intermediario	Recupero spese reclamate dal subdepositario		

**Cassette di sicurezza.**

Nell'ambito dei servizi accessori a quelli d'investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca di Credito Cooperativo, per il servizio di cassette di sicurezza, sono riepilogate nel prospetto seguente: Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità annuale.

- canone annuo e costo per dm<sup>3</sup> articolati per tipo di cassetta, articolato come da prospetto seguente:

Tipo cassetta	Dimensioni (cm)	Volume (dm <sup>3</sup> )	Canone annuo	Costo per dm <sup>3</sup> (MASSIMO)
Tipo 1	fino a 7x31x50	10,85	€ 40,00	€ 3,69
Tipo 2	11x31x50	17,05	€ 55,00	€ 3,23
Tipo 3	15x31x50	23,25	€ 65,00	€ 2,80
Tipo 4	24x31x50	37,20	€ 80,00	€ 2,15
Tipo 5	48x31x50	74,40	€ 130,00	€ 1,75
Tipo 6	96x31x50	148,80	€ 220,00	€ 1,49
Tipo 7	96x63x50	302,40	€ 300,00	€ 0,99

- costo per ogni richiesta di apertura oltre alle 10 gratuite annue: € 2,50
- diritto fisso per ogni Contestatario/Mandatario € 2,50
- spese di regolamento del canone per cassa € 7,50
- spesa per apertura forzata della cassetta a seguito di smarrimento chiave € 25,00  
(oltre alle spese reclamate dalla Ditta incaricata)
- spesa per apertura forzata per altra causa € 100,00  
(oltre alle spese reclamate dalla Ditta incaricata)
- diritto fisso per ogni variazione del Massimale Assicurativo € 15,00
- spesa di sostituzione tessera di riconoscimento € 15,00
- spesa di invio sollecito di pagamento € 7,50

## 5 Sintesi della politica della Banca in materia di conflitti di interesse

### 5.1 Premessa

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MIFID), dal Regolamento Intermediari della CONSOB e dal Regolamento Congiunto Banca d'Italia-CONSOB del 29 ottobre 2007, la Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C. (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

L'identificazione dei conflitti si basa sull'analisi delle circostanze in cui -a seguito della prestazione di servizi- un amministratore, un dirigente, collaboratore della Banca (soggetti rilevanti), ovvero un soggetto direttamente / indirettamente controllato/controllante dall' soggetto rilevante:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La regolamentazione della gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e della attività svolta.

I conflitti di interesse sono gestiti attraverso specifiche misure organizzative, finalizzate ad assicurare che i soggetti rilevanti agiscano in maniera indipendente onde non nuocere agli interessi dei clienti.

Le principali misure organizzative adottate dalla Banca consistono nell'istituzione di barriere volte a:

### 4.5 Sintesi della normativa tributaria vigente

Per calcolare correttamente il corrispettivo totale che il Cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, occorre considerare le imposte che vengono pagate dalla Banca (quale sostituto d'imposta) e recuperate nei confronti del Cliente stesso, in particolare:

L'imposta sostitutiva sui redditi da capitale (L. 239/96) applicata ai redditi relativi agli strumenti finanziari sopra elencati prevede una aliquota pari al 12,5% dei ricavi ottenuti. Fanno eccezione i redditi ottenuti tramite sottoscrizione di certificati di deposito, ai quali è applicata l'aliquota del 27%.

L'imposta sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (D. Lgs. 461/97), applicata solo a chi ha optato per il regime del risparmio amministrato e calcolata con aliquota del 12,5% sulle plusvalenze realizzate al momento della vendita degli strumenti finanziari; eventuali minusvalenze verranno compensate con le plusvalenze nei quattro anni successivi.

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 applicativo dell'art. 3 comma 160 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, può optare per uno dei seguenti regimi di tassazione:

**Regime del risparmio amministrato** (art. 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461) Nel regime del risparmio amministrato il Cliente conferisce alla Banca il compito di calcolare e pagare le imposte; nulla deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi (tranne in caso di vendita di partecipazioni qualificate). Le imposte saranno calcolate sulle plusvalenze realizzate al momento della vendita degli strumenti finanziari; eventuali minusvalenze verranno compensate con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.

**Regime della dichiarazione** (art. 5 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461) Nel regime della dichiarazione il Cliente calcola e paga le imposte, iscrivendole nella propria dichiarazione dei redditi. L'opzione prescelta avrà effetto per tutte le operazioni (che rientrano nell'ambito di assoggettamento di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461) che verranno effettuate dalla Banca per conto del Cliente nello stesso periodo di imposta. L'opzione dovrà essere ritenuta valida anche per periodi d'imposta successivi, salva revoca che il Cliente farà pervenire in tempo utile prima dell'inizio del successivo periodo di imposta.

L'imposta di bollo verrà addebitata al Cliente in misura pari a quella prevista dalla normativa fiscale pro-tempore vigente.

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ove le misure come sopra adottate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti - prima di agire per conto di questi ultimi - della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Nell'attività svolta dalla Banca sono rinvenibili le seguenti potenziali situazioni tipiche di conflitto di interesse, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro;
- Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente;
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

Le suddette situazioni di conflitto di interesse sono gestite in conformità con i principi e le misure organizzative sopra evidenziate.

Si ricorda che, soltanto nel caso in cui le predette misure non fossero in grado di eliminare il conflitto all'interesse del Cliente, la Banca provvederebbe a fornire una dettagliata informativa in proposito.

In questa sede, si evidenzia il fatto che, in ossequio al principio di proporzionalità sancito dalla normativa e stante le dimensioni aziendali, non sarà possibile attuare una piena separazione funzionale tra il Servizio di Negoziazione in conto proprio e quelli di Ricezione e Trasmissione di ordini e di Esecuzione di ordini per conto terzi. Si consideri, comunque, che date le rigide limitazioni in merito alla tipologia di investimenti consentiti per i mezzi propri della Banca, la possibilità che questi possano configgere con gli interessi del cliente si può considerare assolutamente remota.

**5.2 Gestione degli incentivi**

La Banca ha sviluppato le proprie strategie e procedure interne finalizzate a un'efficace individuazione e gestione degli incentivi. In particolare gli incentivi sono comunicati al cliente tramite appositi documenti di presentazione dei prodotti o dei servizi di investimento, quali contratti, fogli informativi, prospetti, destinati ai clienti stessi. In questi

documenti viene posta evidenza dell'esistenza, della natura e dell'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, del metodo di calcolo di tale importo.

**5.3 Registro dei conflitti di interesse**

La Banca ha predisposto un registro che, in modo dettagliato e progressivo, riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

**6 Sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini**

La Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca di Forlì è messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.bancaforli.it](http://www.bancaforli.it) sezione MiFID. Il presente Documento Informativo ne contiene una descrizione riassuntiva al fine di fornire al cliente le informazioni appropriate in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento.

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

Nella sottoindicata tabella si riportano, suddivise per tipologia di strumento finanziario trattato, le principali informazioni sulle misure predisposte dalla Banca per adempiere all'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile a favore del Cliente:

- importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione, etc.);
- scelta delle **sedì di esecuzione**.

Strumento finanziario	Gerarchia dei fattori di esecuzione	Sedì di esecuzione
Obbligazioni emesse dalla Banca di Forlì Credito Cooperativo Certificati di deposito emessi dalla Banca di Forlì Credito Cooperativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (c.d. <i>total consideration</i>)</li> <li>2. Probabilità di esecuzione</li> <li>3. Velocità di esecuzione</li> <li>4. Probabilità di regolamento</li> <li>5. Natura dell'ordine</li> <li>6. Dimensione dell'ordine</li> </ol>	Banca di Forlì Credito Cooperativo tramite negoziazione in conto proprio
Pronti contro termine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasso dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (c.d. <i>total consideration</i>)</li> <li>2. Velocità di esecuzione</li> <li>3. Probabilità di esecuzione</li> <li>4. Probabilità di regolamento</li> <li>5. Natura dell'ordine</li> <li>6. Dimensione dell'ordine</li> </ol>	Banca di Forlì Credito Cooperativo tramite negoziazione in conto proprio

Qualora l'ordine fosse accompagnato da specifiche istruzioni impartite dal Cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di una specifica sede di esecuzione, di vincoli sulla quantità e sul prezzo), la Banca eseguirà l'ordine secondo tali istruzioni ma ciò potrebbe pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione della Banca al fine di garantire al Cliente il miglior risultato possibile.

Qualora, l'ordine fosse accompagnato da istruzioni parziali fornite dal Cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di limiti di prezzo ma senza indicazione della sede di esecuzione), la Banca eseguirà l'ordine limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni ricevute e applicherà la propria strategia di esecuzione per la parte non specificata. Ciò potrebbe comunque pregiudicare le misure previste nella predetta strategia di esecuzione della Banca al fine di garantire il miglior risultato possibile.

Su specifica richiesta del Cliente, inoltre, la Banca si impegna fin d'ora a dimostrare che l'esecuzione dei Suoi ordini è avvenuta in conformità alla presente strategia di esecuzione.

Qualsiasi rilevante modifica che la Banca dovesse apportare alla strategia di esecuzione verrà comunicata al Cliente con le modalità previste nel CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONCERNENTI STRUMENTI FINANZIARI, CONSULENZA E CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI.

**STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

Nella sottoindicata tabella si riportano, suddivise per tipologia di strumento finanziario trattato, le principali informazioni sulle misure predisposte dalla Banca per adempiere all'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile a favore del Cliente:

- importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione, etc.);
- scelta dei **sogetti** a cui trasmettere gli ordini:

Strumento finanziario	Gerarchia dei fattori di esecuzione	Soggetti a cui verranno trasmessi gli ordini
Azioni quotate su mercati regolamentati italiani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prezzo dello strumento finanziario e Costi di esecuzione e regolamento (c.d. <i>total consideration</i>)</li> <li>2. Velocità di esecuzione</li> <li>3. Probabilità di esecuzione</li> <li>4. Probabilità di regolamento</li> <li>5. Natura dell'ordine</li> <li>6. Dimensione dell'ordine</li> </ol>	Iccrea Banca S.p.A.
Azioni quotate su mercati regolamentati non nazionali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prezzo dello strumento finanziario e Costi di esecuzione e regolamento (c.d. <i>total consideration</i>)</li> <li>2. Probabilità di esecuzione</li> <li>3. Velocità di esecuzione</li> <li>4. Probabilità di regolamento</li> <li>5. Dimensione dell'ordine</li> <li>6. Natura dell'ordine</li> </ol>	Iccrea Banca S.p.A.
ETF, diritti, warrant obbligazioni convertibili quotati su mercati regolamentati italiani	Come per le azioni quotate su mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca Spa
ETF, diritti, warrant obbligazioni convertibili quotati su mercati regolamentati non nazionali	Come per le azioni quotate su mercati regolamentati non nazionali	Iccrea Banca S.p.A.
Obbligazioni, euro-obbligazioni e titoli di Stato quotati su mercati regolamentati italiani	Come per le azioni quotate su mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca S.p.A.
Obbligazioni, euro-obbligazioni e titoli di Stato negoziati unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da HI-MTF SpA	Come per le azioni quotate su mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca S.p.A.
Obbligazioni, euro-obbligazioni e titoli di Stato non quotati su mercati regolamentati nazionali e non negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da HI-MTF SpA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Probabilità di esecuzione</li> <li>2. Prezzo dello strumento finanziario e Costi di esecuzione e regolamento (c.d. <i>total consideration</i>)</li> <li>3. Velocità di esecuzione</li> <li>4. Probabilità di regolamento</li> <li>5. Natura dell'ordine</li> <li>6. Dimensione dell'ordine</li> </ol>	Iccrea Banca S.p.A.
Derivati quotati su mercati regolamentati italiani	Come per le azioni quotate su mercati regolamentati italiani	Iccrea Banca S.p.A.
Derivati non quotati	1. Natura dell'ordine	Iccrea Banca S.p.A.

Qualora l'ordine fosse accompagnato da specifiche istruzioni impartite dal Cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di una specifica sede di esecuzione, di vincoli sulla quantità e sul prezzo), la Banca trasmetterà l'ordine secondo tali istruzioni ma ciò potrebbe pregiudicare le misure previste nella strategia di trasmissione della Banca al fine di garantire al Cliente il miglior risultato possibile.

Qualora, l'ordine fosse accompagnato da istruzioni parziali fornite dal Cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di limiti di prezzo ma senza indicazione della sede di esecuzione), la Banca trasmetterà l'ordine limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni ricevute e applicherà la propria strategia di trasmissione per la parte non specificata. Ciò potrebbe comunque pregiudicare le misure previste nella predetta strategia di trasmissione della Banca al fine di garantire il miglior risultato possibile.

## 7 Informazioni sugli strumenti finanziari

La descrizione degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi riportata nel presente capitolo non è esaustiva di tutte le tipologie di strumenti finanziari esistenti né delle loro caratteristiche e dei loro rischi. Pertanto l'investitore, al fine di prendere le proprie decisioni con piena consapevolezza, prima di procedere all'investimento, dovrà assumere tutte le ulteriori informazioni utili per ben comprendere la natura dell'investimento ed i relativi fattori di rischio. L'investitore dovrà concludere un'operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

### 7.1 Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci del soggetto emittente, partecipando al rischio economico del medesimo; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato che si differenziano tra loro per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad esse associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie a fronte di una limitazione del diritto di voto; azioni di risparmio, prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

### 7.2 Diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita dal soggetto emittente ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

### 7.3 Titoli di debito

I titoli di debito, comunemente definiti "obbligazioni", a differenza dei titoli di capitale (ad esempio le azioni), che assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e la percezione di un eventuale dividendo, attribuiscono al titolare un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Acquistando titoli di debito, tra i quali i più diffusi sono le obbligazioni (cfr successivo par. 7.4), si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e ad ottenere, alla scadenza, il rimborso del valore nominale del capitale prestato. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero in unica soluzione alla scadenza (obbligazioni "zero coupon") e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

### 7.4 Principali tipologie di obbligazioni

Le obbligazioni possono essere innanzitutto classificate a seconda della tipologia di emittente, come di seguito descritto:

**Obbligazioni corporate.** Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione del prestito obbligazionario di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere alla scadenza il rimborso dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione periodica a titolo di interesse.

**Obbligazioni sovranazionali.** Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali: la Banca Mondiale (World Bank) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

**Obbligazioni governative.** Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP) sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, in particolare il Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) ed il Mercato all'ingrosso dei Titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro. Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- **Buoni ordinari del Tesoro (BOT).** Sono titoli obbligazionari zero coupon emessi dallo Stato Italiano con scadenze uguali o inferiori all'anno.

- **Certificati del Tesoro zero coupon (CTZ).** Sono titoli obbligazionari zero coupon emessi dallo Stato Italiano con durata fino a 24 mesi. La remunerazione è interamente determinata

dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto.

- **Certificati di Credito del Tesoro (CCT).** Sono titoli obbligazionari a tasso variabile emessi dallo Stato Italiano con durata fino a 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti mediante cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro.

- **Buoni del Tesoro Poliennali (BTP).** Sono titoli obbligazionari emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con durata di norma compresa tra 3 e 30 anni. Gli interessi vengono corrisposti mediante cedole a tasso fisso pagate semestralmente in via posticipata.

- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea (BTPi).** Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

Sulla base delle caratteristiche intrinseche delle obbligazioni, possono essere individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti particolari tipologie di titoli obbligazionari:

**Obbligazioni convertibili.** Le obbligazioni convertibili sono titoli di debito che, a determinate scadenze temporali, offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, secondo un rapporto prefissato, diventando così azionista della società, assumendo pertanto i rischi tipici di investimenti in titoli di capitale.

**Obbligazioni drop lock** (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso). Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nelle obbligazioni drop lock viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto la quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

**Obbligazioni "step up" e "step down".** In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via inferiori. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono superiori a quelle iniziali.

**Obbligazioni "Eurobond".** Sono obbligazioni emesse sui mercati internazionali dagli Stati, dagli enti sovranazionali o da società di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno finanziario. Gli Eurobond possono essere emessi in valuta diversa rispetto a quella degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

**Obbligazioni subordinate.** Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

**Obbligazioni strutturate.** Le obbligazioni strutturate sono quelle obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR ;
- tassi di interesse;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate presentano solitamente modalità particolari di calcolo della cedola e/o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione a scadenza del valore nominale, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento. Appartengono a questo tipo le obbligazioni reverse convertible. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di Borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità connessi ai titoli. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate sui mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono sempre elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non rifletterne il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato. Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. In sede di investimento va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione oggetto dell'acquisto.

- **Obbligazioni reverse convertible** Le obbligazioni reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata ma comportano il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale

inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. L'obbligazione reverse convertibile è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (vendita di una opzione put). Una obbligazione reverse convertibile, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente di tale obbligazione, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto ovvero il loro equivalente in denaro. Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso in cui il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertibile confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti. In conclusione, le obbligazioni reverse convertibile non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle altre tipologie di obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

- **Obbligazioni reverse floater** Le obbligazioni reverse floater sono titoli che offrono, per i primi anni di vita, cedole a tasso fisso molto alte; negli anni successivi, il valore della cedola diventa variabile, e viene calcolato come differenza tra un tasso fisso prefissato e un parametro (in genere il tasso Euribor). Di fatto, con questi titoli, il risparmiatore assume una posizione ribassista rispetto ai tassi di interesse: la cedola infatti sarà tanto più alta quanto più basso sarà il valore dell'Euribor nel momento in cui viene calcolata. Se l'Euribor nel futuro presentasse un andamento rialzista, il valore della cedola potrebbe anche azzerarsi e il titolo si trasformerebbe in un semplice zero coupon (un titolo senza cedola).

- **Obbligazioni linked** Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante. Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento dell'indice sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare. Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio di rimborso incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

- **Obbligazioni callable** Si tratta di obbligazioni, di norma a tasso fisso, munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello delle obbligazioni. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

## 7.5 Strumenti del mercato monetario

**Certificati di deposito.** Si tratta di depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Gli interessi previsti possono essere corrisposti periodicamente o alla scadenza del certificato. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'istituzionario o a chi sia stato da questi espressamente delegato. Per i certificati di deposito al portatore, nei limiti previsti dalla vigente normativa anticiclaggio (L. 197/91 e succ. mod.), a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona e diversamente contrassegnato.

**Pronti contro termine (PCT).** L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), generalmente entro 6 mesi dalla data a pronti i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente, concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

In questo ambito rientrano anche i **Buoni ordinari del Tesoro (BOT)** descritti nel paragrafo 7.4.

## 7.6 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CE e successive modifiche. Con l'emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente alla Società di Gestione del Risparmio

(SGR) o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per OICR non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi (Hedge Funds), per loro natura, sono fondi non armonizzati.

**Fondi comuni di investimento.** Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo e collettivo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dal regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari, che investono in strumenti finanziari, appartengono le seguenti principali categorie di fondi: azionari, bilanciati, obbligazionari; monetari, flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

**Società di investimento a capitale variabile (SICAV).** Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

**Exchange Traded Funds (ETF).** Gli Exchange Traded Funds sono una particolare categoria di fondi o SICAV, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa o paniere di strumenti finanziari: i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) o di un paniere di strumenti finanziari e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli o l'indice al quale l'ETF è collegato.

**Exchange Traded Commodities (ETC).** Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

## 7.7 Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay - off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in derivati negoziati su mercati regolamentati e derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter" (OTC)

**Contratti a termine.** Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc..
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position). I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la sua data di scadenza. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente del sottostante che via via si

verificheranno. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, è comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo prestabilito ciò che sul mercato vale di più.

- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;

- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono:

**a) Contratti forward.** I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement). Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, i contratti forward sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

**b) Contratti future.** I contratti future si differenziano dai contratti forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo - che deriva, come per tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price. Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, trattandosi di strumenti finanziari quotati, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come per tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse sul mercato da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Il future price viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è riferito ad una merce, e financial future se è relativo ad un'attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la c.d. clearing house, che, per il mercato italiano, è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguenti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti comprano/vendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il futuro dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

**Swap.** La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (detti anche flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante (ad esempio, tassi di interesse o tassi di cambio). Gli swap sono contratti **OTC** (over the counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap - cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo - determina la creazione di opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

**Opzioni.** Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un

prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un indice, come indici di Borsa, ecc...;
- una attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, ecc...;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc...;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, deve essere oggettivamente riscontrabile. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Per esempio, nel momento in cui il compratore dell'opzione su un indice esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza, se positiva, fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e il prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza, se positiva, tra il prezzo di esercizio e il prezzo spot.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il compratore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), il compratore eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alla somma pagata per il premio. La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina la convenienza ad esercitare o meno l'opzione. A tale riguardo le opzioni si distinguono in:

- **at-the-money** quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente del sottostante (il valore intrinseco è quindi nullo);
- **in-the-money** quando l'acquirente percepisce un profitto dal loro esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una opzione call è in-the-money quando lo strike price è inferiore al prezzo spot, mentre, al contrario, una opzione put è in-the-money quando lo strike price è superiore al prezzo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- **out-of-the-money** quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una opzione call è out-of-the-money quando lo strike price è superiore al prezzo spot, mentre una opzione put è out-of-the-money quando lo strike price è inferiore al prezzo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, nel qual caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

**Certificates.** I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante (c.d. underlying). Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva. I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano fedelmente la performance dell'underlying (detti comunemente *benchmark*) utilizzati dagli investitori privati soprattutto in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (c.d. bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso: acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento quotidiano dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi dal finanziamento concesso all'investitore. I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza

di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates". Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una ottima preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

**Covered warrant.** I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza. Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più lunga.

**Warrant.** I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo modalità prestabilite.

## 7.8 Prodotti finanziari assicurativi

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked ("prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita III) nonché i contratti di capitalizzazione ("prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita V). I prodotti finanziari assicurativi si caratterizzano per l'esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso. Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell'investimento dei premi raccolti operato dall'impresa di assicurazione. Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere

residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

**Polizze index linked** Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. E' possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

- **pure:** il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza l'utile o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- **a capitale parzialmente garantito:** il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- **a capitale garantito:** il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

**Polizze unit-linked** Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

- **pure:** in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- **garantite:** in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

**Contratti di capitalizzazione** La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

## 8 Informazioni sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari

La descrizione degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi riportata nel presente capitolo non è esaustiva di tutte le tipologie di strumenti finanziari esistenti né delle loro caratteristiche e dei loro rischi. Pertanto l'Investitore, al fine di prendere le proprie decisioni con piena consapevolezza, prima di procedere all'investimento, dovrà assumere tutte le ulteriori informazioni utili per ben comprendere la natura dell'investimento ed i relativi fattori di rischio.

L'investitore dovrà concludere un'operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Per valutare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- a) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- b) la sua liquidità;
- c) la divisa in cui è denominato;
- d) gli altri fattori di rischio di carattere generale.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivata.

### 8.1 La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario - tra cui i certificati di deposito e i PCT - descritti in precedenza). A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**Rischio specifico e rischio generico** Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente solo attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**Rischio emittente** Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime

tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di utile delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo di debito si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, *il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli*. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un giudizio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione); tale giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la specifica capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un Investitore poiché consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'Investitore di non vedersi rimborsato a scadenza il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli obbligazionari, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dalle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's (S&P), con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio di default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE		VALUTAZIONE	
MOODY'S	S&P		
Aaa	AAA	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	INVESTMENT GRADE
Aa	AA	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa/AAA questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa/AAA perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	BBB	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	
Ba	BB	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.	NON INVESTMENT GRADE
B	B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.	
Caa	CCC	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.	
Ca	CC	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.	
C	C	Gli emittenti di grado C sono in assoluto i peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità di recupero dei crediti sono scarse.	
	D	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria D è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.	

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yield*), i quali, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento dei titoli obbligazionari e rischio insito nei medesimi, vengono normalmente classificati tra le categorie di valutazione comprese nel NON INVESTMENT GRADE, ovvero tra i c.d. "titoli speculativi".

**Il rischio di tasso d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi percepiti si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento effettivo di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza. Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), ad una più lunga vita residua corrisponde una maggiore variabilità del prezzo del titolo stesso a fronte di variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% annuo; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di interesse di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. E' dunque importante per l'Investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

**Rischi connessi agli investimenti in quote di OICR e SICAV**

Per valutare il rischio specifico di un investimento in quote di OICR e SICAV l'Investitore deve leggere attentamente il prospetto informativo redatto dall'emittente al fine di valutare appieno gli strumenti finanziari in cui i singoli fondi di investimento investono i capitali loro affidati. Esistono infatti diverse tipologie di fondi comuni d'investimento: Azionari, Obbligazionari, Flessibili, Bilanciati, Monetari, ecc...

In merito alla descrizione dei principali rischi rimandiamo pertanto agli specifici paragrafi del presente documento in cui si descrivono i rischi relativi alle singole tipologie di strumenti finanziari.

L'effetto della diversificazione degli investimenti in quote di OICR e SICAV Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previste dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire in qualsiasi momento dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base

del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) delle quote. Tale valore si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in strumenti finanziari emessi da società operanti in un particolare settore o da società aventi sede in determinati Stati quali i Paesi emergenti) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

**8.2 Rischio di liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi esteri o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore la difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

**8.3 Rischio di cambio**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che in ogni caso l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**8.4 Gli altri rischi generali dell'investimento**

- a) Denaro e valori depositati. L'Investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
- b) Commissioni ed altri oneri. Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- c) Operazioni eseguite in mercati aventi sede all'estero. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo italiana sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
- d) Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- e) Sistemi elettronici di negoziazione. I sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. Inoltre gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

**8.5 Rischi degli investimenti in strumenti del mercato monetario**

- Certificati di deposito.** Rischi connessi all'investimento in Certificati di deposito:
- impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato finanziario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
  - impossibilità per l'Investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;

- possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dai certificati nominativi per effetto dell'adesione della Banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

**Pronti contro termine (PCT).** Il rischio dipende dall'affidabilità di chi emette l'operazione di Pronti contro termine, ovvero dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado, alla scadenza pattuita, di fare fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Investitore.

## 8.6 Rischi specifici degli investimenti sui "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di Paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre l'Investitore ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività sui mercati di Paesi più sviluppati.

In linea generale, si può considerare "Paese emergente" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di Clienti stranieri al capitale di società operanti nel Paese "emergente";
- reddito pro capite inferiore a \$ 9.386 (parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale nel 1997);
- recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel Paese di capitali esteri);
- rating assegnato al proprio debito pubblico inferiore alle classifiche "INVESTMENT GRADE" elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal Paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto strumenti finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in Paesi che possiedono alcune, seppure non tutte, le sopraindicate caratteristiche. Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

### a) Assetto economico

Le economie dei Paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai Paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del Paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di adeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

### b) Situazione politica

E' risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti Paesi "emergenti" può essere soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sull'affidabilità dell'Emittente, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per l'Investitore (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

### c) Situazione del mercato finanziario

I mercati finanziari organizzati nei Paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei Paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva: spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali Paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei Paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

### d) Situazione valutaria

Le quotazioni della valuta circolante nei Paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

### e) Raccolta di informazioni

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei Paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei Paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità dell'Investitore di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del Paese.

### f) Settlement

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in Paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri Paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare all'Investitore la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

### g) Rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i Paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli Investitori (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.). Alcuni Paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare gli Investitori vanno soggetti ad un rischio più elevato.

### h) Regime fiscale

La legislazione fiscale dei Paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai Paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei Paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine dell'Investitore per evitare la doppia imposizione fiscale.

### i) Rischio legale e di regolamento

Benchè in alcuni Paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti Paesi presentano un sistema legale carente. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dagli Investitori in tali Paesi può risultare precaria ed incerta.

## 8.7 Rischi degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne completamente compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello di liquidità e quello legato alla affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

### Rischio dei futures

**L'effetto leva** Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

**Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio** Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe o "corte".

### Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

**L'acquisto di un'opzione** L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto dell'opzione più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a

cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

**La vendita di un'opzione** La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### **Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni**

**Termini e condizioni contrattuali.** L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

**Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.** Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero venir meno quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

**Rischio di cambio.** Gli utili e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### **Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

**I contratti di swaps** In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

### **8.8 Rischi degli investimenti in prodotti finanziari assicurativi**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario assicurativo.

#### **1) Prodotti finanziari assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-Contrahente (di seguito "Cliente"), di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi

connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal Cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.

- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico del Cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contrahente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

- L'investimento in strumenti finanziari assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il Cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### **2) Prodotti finanziari assicurativi di tipo "index linked"**

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il Cliente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario assicurativo di tipo index linked comporta per il Cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contrahente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

#### **3) Prodotti finanziari assicurativi di capitalizzazione**

Per i prodotti finanziari assicurativi del ramo vita V (le operazioni di capitalizzazione), è prevista di norma una prestazione esclusiva consistente nella corresponsione al sottoscrittore di un capitale costituito dai premi versati aumentati degli interessi pattuiti nel contratto, decorso un termine pluriennale solitamente non inferiore ai cinque anni.

Per tali prodotti, quindi, il rischio demografico è del tutto assente ed il rischio finanziario connesso alla gestione dell'investimento del premio versato (normalmente limitato al rischio di tasso di interesse) è a carico del sottoscrittore: si tratta di operazioni meramente finanziarie ove la prestazione dell'assicuratore non è collegata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana.

## **9 Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente dovrà inviare un reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della Banca che entro 90 giorni dalla ricezione provvederà a comunicargli le decisioni assunte dalla Banca. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta o perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa) e sempre che non abbia già investito l'Autorità Giudiziaria o Collegio Arbitrale - può presentare un ricorso

all'Ombudsman - Giuri Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54, 00187, ROMA istituito presso all'Associazione "Conciliatore bancario".

Il ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario va presentato entro un anno dall'inizio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera

raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giuri Bancario sono quelle di valore fino a euro 50.000 purché riferite ad operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giuri Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Al "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR" (Alternative Dispute Resolution), viene affidato - oltre all'Ombudsman - Giuri Bancario - anche il compito di attivare procedure per l'arbitrato e di operare come "organismo di conciliazione".

L'Associazione ha costituito un Organismo di conciliazione bancaria che ha ottenuto dal Ministero della giustizia l'iscrizione nel registro degli enti deputati a gestire tentativi di

conciliazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003 (riforma del diritto societario). Tale normativa ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da enti pubblici o da privati - che abbiano ottenuto l'iscrizione al suddetto registro - possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. L'elemento di maggior rilievo di questo particolare tipo di conciliazione è che l'accordo raggiunto può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali e particolari effetti giuridici.

In sintesi è possibile seguire tre vie:

- Il Cliente può ricorrere all'Ombudsman Giuri Bancario per chiedere una decisione nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario fino a 50.000 Euro;
- È possibile richiedere il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (conciliatore);
- Il Conciliatore Bancario può essere chiamato anche a mettere a disposizione tutto ciò che occorre per un arbitrato sempre su richiesta specifica delle parti.

## 10 Informazioni sulle principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente

Al fine di fornire al Cliente al Dettaglio o potenziale Cliente al Dettaglio un'adeguata informazione prima delle sottoscrizione del contratto, si sintetizzano di seguito le principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente.

### 10.1 Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente

#### Art. 1 Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.

#### Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela.

##### Risoluzione stragiudiziale di controversie

1. La Banca, nei rapporti con la clientela, osserva, in quanto rispettivamente applicabili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) ed al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e loro successive integrazioni e modificazioni nonché le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente dovrà rivolgersi in forma scritta all'Ufficio Reclami della Banca che entro 90 giorni dalla ricezione provvederà a comunicargli le decisioni della Banca. Il Cliente potrà inoltre rivolgersi, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman - Giuri Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della clientela nei locali della Banca.

3. Per eventuali contestazioni in ordine alla prestazione dei servizi di investimento e servizi accessori di cui al presente contratto, ai sensi dell'Art. 32-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, fino all'istituzione delle procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il Cliente potrà in ogni caso chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso l'Organismo di conciliazione istituito presso l'Associazione "Conciliatore Bancario" che ha ottenuto dal Ministero della giustizia l'iscrizione nel registro degli enti deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.

#### Art. 3 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

#### Art. 4 Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Art. 5 Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2. In mancanza di diversi accordi scritti, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti di ogni cointestatario.

#### Art. 6 Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

#### Art. 7 Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

#### Art. 8 Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi almeno 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 Cod.Civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

#### Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione agli altri cointestatari in relazione alle operazioni disposte. Ciascun cointestatario si obbliga a tenere indenne e manlevata la Banca da ogni responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potessero in conseguenza derivare.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

**Art. 10 Diritto di garanzia**

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 (uno virgola cinque) volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

**Art. 11 Compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed essere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

**Art. 12 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, Cod. Civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, Cod. Civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

**Art. 13 Determinazione e modifica delle condizioni contrattuali**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina applicabile a ciascun rapporto, la Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti di durata, posti in essere con il Cliente, che gli saranno rese note mediante apposita comunicazione su supporto duraturo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e delle relative disposizioni di attuazione, ove applicabili.

2. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ove applicabile, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 14 Oneri fiscali**

1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

**Art. 15 Legge applicabile e Foro competente**

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

2. Salvo che il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005, ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria di Forlì

**10.2 PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO****Sezione I Disposizioni generali****Art. 1 - Diligenza della Banca - oggetto**

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

2. La prestazione dei servizi ha per oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1 comma 1 lettera u) e gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche T.U.F.).

**Art. 2 - Conflitti di interesse**

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.

3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del cliente. In tal caso, la banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 codice civile, a concludere le singole operazioni aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari con se stessa e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del cliente, anche veste di controparte dell'operazione.

**Art. 3 - Conferimento degli ordini e delle istruzioni.**

1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti per iscritto o tramite mezzi di comunicazione a distanza (come ad esempio in via elettronica, per rete internet o telefonicamente), nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia.

2. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.

3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal cliente, dandone comunicazione al cliente stesso.

5. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di ordini e istruzioni conferiti da un terzo appositamente autorizzato ad operare in nome e per conto del cliente, la Banca valuta l'appropriatezza o, eventualmente, l'adeguatezza con riferimento alle informazioni rese dal cliente intestatario del rapporto.

6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di rapporti cointestati, gli ordini e le altre istruzioni sono conferiti di norma disgiuntamente. Le informazioni sull'appropriatezza o, eventualmente, sull'adeguatezza richieste per legge dalla Banca sono conferite secondo le modalità stabilite nel questionario predisposto dalla Banca.

7. In ogni caso, la Banca presterà i servizi d'investimento conformando la propria condotta al profilo del cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione del suddetto questionario.

**Art. 4 - Operazioni non appropriate**

1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.

2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.

4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 13 del presente contratto.

**Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini**

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia tramite versamento immediato in contanti su conto corrente vincolato acceso a nome del cliente o tramite conferimento di titoli di Stato o infine secondo le modalità indicate in apposito documento. Il cliente è tenuto altresì all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

**Art. 6 - Rendiconti**

1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.

2. Qualora il cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 codice civile, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.

**Art. 7 - Commissioni e spese**

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato Documento di Sintesi, che ne forma parte integrante e

sostanziale, dove sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.

2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul rapporto acceso dal cliente ed indicato nel frontespizio le commissioni e le spese previste dal presente contratto.

#### **Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto**

1. In presenza di un giustificato motivo, (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico - finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente), il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni di legge.

2. La modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole (documento digitale, anche inviato mediante posta elettronica), con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 9 - Durata del contratto**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

#### **Art. 10 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela**

1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giuri bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

## **Sezione II**

### **Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento**

#### **Art. 11 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini adottando tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

#### **Art. 12 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

#### **Art. 13 - Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)**

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
- c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

#### **Art. 14 - Operazioni con passività potenziali o effettive**

1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, è indicata, in calce al contratto o nell'allegato prospetto, la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

#### **Art. 15 - Collocamento**

1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze mediante:

i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico;

ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita").

Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, la Banca dovrà prestare altresì al cliente, in abbinato al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente).

2. Prima della prestazione del servizio di collocamento, la Banca comunicherà al cliente i termini essenziali degli accordi conclusi con gli emittenti che prevedano la corresponsione di compensi, commissioni o prestazioni a fronte della prestazione del servizio di collocamento e dell'assistenza post-vendita (c.d. "incentivi"). La Banca si impegna altresì a fornire al cliente, su richiesta dello stesso, ulteriori dettagli in merito agli incentivi ricevuti ovvero in merito ai criteri di calcolo degli incentivi medesimi là dove non sia possibile accertarne l'importo.

3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite presso la Banca, debbono essere formalizzate dal cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.

5. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione I del presente contratto.

## **Sezione III**

### **Emissione di prodotti finanziari della Banca e distribuzione di prodotti finanziari di imprese di assicurazione**

#### **Art. 16 - Emissione di prodotti finanziari da parte della Banca**

1. La Banca può emettere prodotti finanziari rappresentati da strumenti finanziari (ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera u) del D. Lgs. n.58/98) nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

#### **Art. 17 - Distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**

1. Per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano le clausole del presente contratto e le disposizioni di cui all'art. 85 del Regolamento Consob 16190/2007.

4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

## **Sezione IV**

### **Operazioni di pronti contro termine**

#### **Art. 18 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

#### **Art. 19 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti**

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

**Art. 20 – Consegna dei titoli e pagamento del prezzo nella vendita a termine**

1. Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.

**Art. 21 - Clausola risolutiva espressa**

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;
  - al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
  - all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

**Art. 22 - Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali**

1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.
2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il cliente, sono a carico dello stesso.

**Sezione V****Consulenza in materia di investimenti****Art. 23 – Modalità e contenuto del servizio di consulenza – limitazioni**

1. Ove convenuto nel presente contratto, il servizio di consulenza è prestato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nelle precedenti sezioni ed ha per oggetto esclusivamente le tipologie di prodotti e di strumenti finanziari indicate nel documento "Condizioni del servizio di consulenza" allegato, che potrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del servizio offerto.
2. La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.
3. La consulenza viene documentata per iscritto o su altro supporto durevole e può essere svolta nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.
4. Ai fini della prestazione del servizio, il cliente deve rilasciare alla Banca le informazioni necessarie, individuate nell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007: la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base di tali informazioni. Ove non ottenga dette informazioni, la Banca si astiene dallo svolgimento del servizio.
5. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalare, ad ogni richiesta di consulenza, eventuali modifiche o aggiornamenti.

**Art. 24 - Ulteriori modalità e contenuti del servizio**

1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal precedente articolo potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

**10.3 DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI****Art. 1 - Oggetto del deposito**

1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei (titoli) sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".
2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

**Art. 2 - Svolgimento del servizio**

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di

istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

**Art. 3 - Obbligazioni del cliente**

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

**Art. 4 - Modalità per il ritiro dei titoli**

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

**Art. 5 - Comunicazioni periodiche**

1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

**Art. 6 - Cointestazione**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni alla Banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

2. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

3. In deroga alle condizioni generali del rapporto banca-cliente, la Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatori per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata. Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

4. Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatori con efficacia nei confronti di tutti.

**Art. 7 - Morte o incapacità del cointestatore**

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto.

2. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

3. La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.

**Art. 8 - Poteri di rappresentanza**

1. Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito: ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatore che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatori.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**Art. 9 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto**

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.

**Art. 10 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei**

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

**Art. 11 – Condizioni economiche**

1. Le condizioni economiche relative al rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione sono riportate nell'allegato Documento di Sintesi, che viene sottoscritto appositamente dal cliente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 12 – Durata del contratto**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

**Art. 13 - Inadempimento del cliente**

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.

3. Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni.

4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

**Art. 14 - Subdeposito dei titoli dematerializzati**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

**Art. 15 - Subdeposito dei titoli cartacei**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA DEL "DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE"**

➔ Io/noi sottoscritto/i \_\_\_\_\_

**dichiaro/dichiariamo che copia del presente "Documento informativo precontrattuale" costituito da numero 20 pagine e recante:**

- Informazioni sulla Banca e i suoi servizi;
- Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dagli investitori;
- Informazioni riguardanti la classificazione della clientela;
- Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi e sugli incentivi percepiti dalla Banca;
- Sintesi della politica della banca in materia di conflitti di interesse;
- Sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ;
- Informazioni sugli strumenti finanziari;
- Informazioni sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari;
- Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie;
- Informazioni concernenti le principali pattuizioni contrattuali tra la Banca e il Cliente

**mi/ci è stata consegnata ed illustrata in tempo utile per comprenderne i contenuti in ogni sua parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla eventuale sottoscrizione del "CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E/O PER IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE" o comunque prima della prestazione da parte della Banca di qualsiasi servizio di investimento o accessorio.**

➔ Data \_\_\_\_\_

➔ Firma/e \_\_\_\_\_

	BANCA di FORLÌ' Credito Cooperativo Soc. Coop.	Riservato alla BANCA: Verificata autenticità della/e firma/e Data..... VISTO.....
--	--	--